

IL MANDATO SPORTIVO, TRA «DEREGULATION» DELL'ORDINAMENTO SPORTIVO, NORMATIVA STATALE E ORDINAMENTO COMUNITARIO

di *Paolo Garraffa* *

Sommario: 1. Introduzione. – 2. I casi affrontati. – 3. Il «mandato» sportivo, tra «contratto misto normativo» e «giudizio di meritevolezza» della giurisprudenza civile. – 4. La «vexata quaestio» della natura e della funzione dei Regolamenti sportivi. – 5. Sulla necessità di distinguere, tra le norme regolamentari sportive, quelle poste a tutela degli equilibri di settore, da quelle, invece, «meramente» formali. – 6. La figura del «Procuratore Sportivo» alla luce del nuovo Regolamento per i Servizi di Procuratore Sportivo FIGC ed i (problematici) profili di compatibilità con la professione forense. – 7. Considerazioni conclusive (sulla possibilità, sempre attuale, di apportare modifiche alla disciplina).

1. Introduzione

Alcuni orientamenti della Corte di Cassazione hanno recentemente avuto modo di soffermarsi sul contratto di mandato sportivo, con particolare riguardo all'ipotesi in cui tale attività di assistenza e rappresentanza venga conferita da parte di un legale (non iscritto nel Registro dei Procuratori Sportivi) nei confronti di un calciatore¹.

Il mandato sportivo rappresenta, invero, uno dei temi più controversi del diritto civile e del diritto sportivo, non potendosi – al momento in cui si scrive – ancora ritenere del tutto superati i dubbi e le incertezze riguardanti tale particolare tipologia di contratto.

* Avvocato, Dottore di ricerca in «Integrazione Europea, Diritto Sportivo e Globalizzazione Giuridica» presso l'Università degli studi di Palermo.

¹ Nel Commentario predisposto dalla stessa FIGC al Regolamento per i servizi di Procuratore Sportivo, in vigore dal 1° aprile 2015 (pubblicato nel sito 'istituzionale' della FIGC, www.figc.it, il 13 maggio 2015, e reperibile on-line al seguente indirizzo web: http://www.figc.it/other/procuratori_sportivi/13052015_commentario_figc.pdf), si precisa che la definizione di 'Calciatore', contenuta nell'art. 1 del Regolamento, riguarda «non solo un calciatore che sia già stato tesserato da un Club con un contratto professionistico, ma anche il calciatore che sottoscrive per la prima volta un contratto da professionista». È ben possibile, quindi – ed anzi piuttosto frequente nella prassi – che il Procuratore Sportivo presti assistenza nei confronti di un giocatore proprio in sede di sottoscrizione del suo primo contratto da professionista, giusta quanto previsto dalla legge 23 marzo 1981, n. 91 («Norme in materia di rapporti tra società e sportivi professionisti»).

Sono venute in rilievo, in particolare, due pronunce², rese a breve distanza (pochi mesi) l'una dall'altra, con cui la Suprema Corte ha avuto modo di affermare che, nell'ambito del contratto di prestazione professionale per assistenza sportiva, il rapporto soggiace ai Regolamenti Federali (nella specie, il Regolamento FIGC per i «Servizi di Procuratore Sportivo») – per quanto concerne il rispetto dei requisiti formali e sostanziali da esso previsti (*in primis*: utilizzo della modulistica predisposta dalla Federazione, rispetto delle normative federali in tema di durata, corrispettivo, vincolo di esclusiva, ammontare di eventuali clausole penali, deposito del contratto in Federazione ai fini della registrazione) – non solo nel caso in cui questo venga stipulato tra il giocatore ed un Procuratore iscritto nel relativo registro, ma anche nel caso in cui lo stesso contratto venga stipulato tra il giocatore ed un Avvocato iscritto nel proprio albo professionale.

Le violazioni delle norme dell'ordinamento sportivo, infatti, pur non determinando direttamente la nullità del contratto (per contrarietà a norme imperative), comportano, tuttavia, l'invalidità dello stesso anche nell'ambito dell'ordinamento statale, dovendo, il contratto stipulato senza l'osservanza delle regole federali, ritenersi concluso in *frode alla legge sportiva*, la cui violazione si ripercuote necessariamente sulla *funzionalità* dello stesso, intesa quale *giuridica idoneità a realizzare un interesse meritevole di tutela*, insito nel raggiungimento della funzione e degli scopi ad esso attribuiti dall'ordinamento sportivo.

Tale principio, ribadito da due recenti orientamenti della Suprema Corte⁴, sembra in fase di consolidamento, risolvendo, tuttavia, solo in parte – ad avviso di chi scrive – la (pur complessa) questione del mandato sportivo ed iscrivendosi nella più ampia problematica (nonché «*vexata quaestio*») relativa ai requisiti di validità dei contratti sportivi⁵ – «tipici» per l'ordinamento sportivo, ma «atipici» per l'ordinamento statale

² La prima, Cass. civ., Sez. III, n. 5216 del 17 marzo 2015 (il cui testo è reperibile on-line presso il seguente indirizzo web: http://www.dirittoegustizia.it/news/23/0000072697/Avvocato_assiste_il_calciatore_la_norma_da_applicare_e_quella_sportiva.html), la seconda, Cass. civ., Sez. III, n. 18807 del 23 settembre 2015 (il cui testo è reperibile on-line presso il seguente indirizzo web: <http://www.ilfogliodelconsiglio.it/wp-content/uploads/18807-20151.pdf>).

³ Entrato in vigore il 1° aprile 2015 (FIGC, Comunicato Ufficiale n. 190/A del 26 marzo 2015), modificato, da ultimo, il 4 agosto 2017 (FIGC, Comunicato Ufficiale n. 38/A del 4 agosto 2017, recante «modifiche al Regolamento per le procedure dinanzi alla Commissione Procuratori Sportivi»). Per un primo commento, si veda M. LAI, *Dagli agenti di calciatori ai procuratori sportivi: la nuova disciplina in materia di intermediari nel calcio professionistico*, in *Riv. dir. ed econ. sport*, n. 1-2015, p. 79 ss.

⁴ Per un commento a Cass. civ., Sez. III, n. 5216 del 17 marzo 2015, sia consentito rinviare a P. GARRAFFA, *Riflessioni in tema di mandato sportivo difforme dai regolamenti federali, alla luce del nuovo 'Regolamento per i servizi di Procuratore sportivo'*, su *Filodiritto* (www.filodiritto.com), 11 settembre 2015; per un commento, invece, a Cass. civ., Sez. III, n. 18807 del 23 settembre 2015, si veda C. NOVIZIO, *Nullità del mandato sportivo per violazione di regole formali e sostanziali dell'ordinamento sportivo*, in *questa Rivista*, fasc. II (giugno-dicembre), 2016, p. 445 ss.

⁵ Nei casi appena richiamati, la vicenda ha riguardato il contratto di «mandato sportivo», ma il dibattito giurisprudenziale ha investito altre tipologie di contratto, diffuse in ambito sportivo, quali: il contratto d'ingaggio tra giocatore e club (Cass. civ., Sez. Lav., n. 11462 del 12 ottobre 1999, *Calcio Perugia Spa c. altri*); i «patti aggiunti» – intendendosi per tali quelle pattuizioni, convenute tra le parti, che stanno al di

– nei casi in cui questi vengano stipulati senza l’osservanza delle norme regolamentari sportive da parte di soggetti estranei a tale ordinamento⁶.

2. I casi affrontati

Per meglio inquadrare la problematica relativa al mandato sportivo, occorre ricostruire brevemente le fattispecie su cui la Suprema Corte è stata chiamata a pronunciarsi.

Nel primo caso, la vicenda ha tratto origine dall’azione intentata dal legale nei confronti del proprio assistito, che aveva ottenuto un decreto ingiuntivo per somme richieste a titolo di corrispettivo per assistenza professionale prestata in occasione della stipula di un contratto d’ingaggio con un club militante in un campionato professionistico, somme che non erano mai state versate dal giocatore.

Contro il provvedimento monitorio disposto dal giudice *prima facie*, quest’ultimo proponeva opposizione innanzi al giudice di merito che, nel disporre l’accoglimento, dichiarava nullo – per violazione delle normative federali – il contratto di prestazione d’opera professionale concluso tra le parti.

fuori del contratto d’ingaggio, aventi per oggetto premi per il raggiungimento di taluni risultati, o *performance*, sportivi, il trasferimento ad altro club a determinate condizioni (vantaggiose per il club proprietario del «cartellino»), ecc. – tra questi due soggetti (in quanto tali, non depositati, ai sensi degli articoli 4 e 12 della legge n. 91 del 1981, presso la Federazione di riferimento: cfr. Cass. civ., Sez. Lav., n. 1855 del 3 marzo 1999, *Monelli c. Pescara Calcio* (con nota di G. VIDIRI, *Contratto di lavoro dello sportivo professionista, patti aggiunti e forma ad substantiam, nota a Cass., Sez. lav., 4 marzo 1999, n. 1855*, in *Giust. civ.*, 1999, I, n. 6, pp. 1613-1616) e, più di recente, Cass. civ., Sez., VI lavoro, ord. n. 5830 del 13 marzo 2014); ed infine, il contratto di trasferimento («cessione») di un giocatore da un club ad un altro, redatto in violazione delle normative federali (Cass. civ. Sez. III, n. 3545 del 23 febbraio 2004).

⁶Quali, *in effetti*, sono i Procuratori Sportivi (o «*Intermediaries*»), secondo la normativa FIFA).

Costoro, infatti, non fanno parte di alcuna Federazione sportiva, dal momento che non sono tesserati presso alcuna società o associazione sportiva. L’art. 1.2 del Regolamento Agenti FIGC del 2010 disponeva, a tal proposito, che «*Gli Agenti sono liberi professionisti senza alcun vincolo associativo nei confronti della FIGC o di società affiliate alla FIGC, non potendo essere considerati ad alcun titolo tesserati della FIGC*».

Il nuovo Regolamento del 2015 qualifica il Procuratore Sportivo come «*soggetto che anche per il tramite di una persona giuridica o una società di persone o altro ente associativo, professionalmente o anche occasionalmente, rappresenta o assiste una Società Sportiva e/o un Calciatore, per le finalità di cui al successivo art. 2, in forza di uno specifico rapporto contrattuale, senza alcun riguardo alla sua effettiva qualifica professionale e anche se legato da vincoli di coniugio o di parentela con gli atleti rappresentati*».

Tanto premesso, va subito precisato, tuttavia, che, per effetto della loro iscrizione al Registro dei Procuratori Sportivi, tenuto presso la FIGC, essi sono soggetti ai poteri disciplinari di quest’ultima (giusta la previsione di cui all’art. 4.2 del nuovo Regolamento, a termini della quale «*l’iscrizione nel Registro comporta l’obbligo del Procuratore Sportivo di osservare le norme statutarie e i regolamenti della FIGC, della FIFA e della UEFA, improntando il proprio operato ai principi di correttezza e diligenza professionale. L’iscrizione comporta, altresì, l’assoggettamento del Procuratore Sportivo ai poteri disciplinari della FIGC previsti dal presente regolamento*»). Presso la FIGC, infatti, è incardinata la ‘Commissione Procuratori Sportivi’, che «*esercita i poteri disciplinari previsti dal presente Regolamento*» nei loro confronti.

La questione – come si vedrà nel prosieguo dell’analisi (cfr. par. 6) – è di fondamentale importanza.

Il legale presentava appello avverso tale sentenza, ma la Corte territoriale respingeva nuovamente il gravame proposto⁷.

Avverso tale decisione, quest'ultimo proponeva ricorso per Cassazione, ma la Suprema Corte, nel rigettare definitivamente l'impugnativa, si pronunciava nel senso di ritenere nullo il contratto di prestazione d'opera stipulato tra l'Avvocato e lo sportivo professionista, secondo le norme del diritto comune, in quanto, sebbene concluso per iscritto, non era stato redatto in maniera conforme al modello previsto – asseritamente a pena di nullità – dai Regolamenti della FIGC (e predisposto dalla relativa Commissione degli Agenti dei giocatori)⁸.

Nel secondo caso, la vicenda traeva, nuovamente, origine da un'azione intentata da un legale nei confronti del proprio assistito, con cui il primo aveva convenuto in giudizio il giocatore per ottenerne la condanna al pagamento di una penale contrattuale, relativa ad un rapporto di mandato conferito nei rapporti con società di calcio professionistico con vincolo di esclusiva.

La domanda dell'Avvocato veniva respinta sia in primo grado, sia in grado d'appello, essendo stato il contratto stipulato tra le parti dichiarato nullo «*in quanto non rispondente ai requisiti previsti dall'ordinamento sportivo*», e, di conseguenza, «*inidoneo al raggiungimento del suo scopo*»⁹, supposto che il legale, «*indipendentemente dall'iscrizione all'albo degli agenti e dei procuratori sportivi [...] era comunque tenuto ad osservare la normativa che regolava il rapporto tra calciatore professionista-agente sportivo-FIGC, ai fini del riconoscimento dell'attività prestata nell'ambito dell'ordinamento sportivo*»¹⁰.

Come precisato in sede d'appello¹¹, infatti, quest'ultimo «ancorché stipulante in qualità di avvocato libero professionista [...] era comunque tenuto a rispettare le norme federali su forma e contenuto del contratto intercorso con il calciatore professionista, pena l'inefficacia di quel contratto ai sensi dell'articolo 10, comma 1, Reg. FIGC»¹².

3. Il «mandato» sportivo, tra «contratto misto normativo» e «giudizio di meritevolezza» della giurisprudenza civile

Il mandato «sportivo» è una fattispecie contrattuale che non trova disciplina nell'ordinamento statale¹³, ma nell'ordinamento sportivo.

⁷ Così C. App. Trieste, n. 424 del 18 ottobre 2010.

⁸ Il contratto-tipo di rappresentanza tra calciatore e procuratore sportivo è reperibile presso il sito 'istituzionale' della Federazione Italiana Giuoco Calcio (www.figc.it), al seguente indirizzo web: [http://www.figc.it/Assets/contentresources_2/ContenutoGenerico/61.\\$split/C_2_ContentutoGenerico_3818_Sezioni_1stSezioni_0_1stCapitoli_1_upfFileUpload_it.pdf](http://www.figc.it/Assets/contentresources_2/ContenutoGenerico/61.$split/C_2_ContentutoGenerico_3818_Sezioni_1stSezioni_0_1stCapitoli_1_upfFileUpload_it.pdf).

⁹ Così in motivazione Cass. civ., Sez. III, n. 18807 del 2015.

¹⁰ Così in motivazione Cass. civ., Sez. III, n. 18807 del 2015 (punto 1.2 della decisione).

¹¹ C. App. Trieste, n. 35 del 2012.

¹² Così in motivazione Cass. civ., Sez. III, n. 18807 del 2015 (punto 1.2 della decisione).

¹³ A differenza, invece, di quanto avviene in Francia, ove la figura dell'agente sportivo trova esplicita

Il punto nodale di entrambe le fattispecie, su cui la Suprema Corte è stata chiamata a pronunciarsi, è stato individuato nell'asserita «mancanza di funzionalità» – nell'ambito dell'*ordinamento sportivo* – del contratto di rappresentanza stipulato senza l'osservanza dei requisiti previsti dalle normative federali, circostanza su cui è stato fondato il giudizio di «non-meritevolezza» (quanto alla tutela) della pattuizione intercorsa tra le parti e la conseguente invalidità della stessa anche nell'ambito dell'ordinamento statale.

Entrambe le accennate sentenze si pongono in linea di continuità con un precedente orientamento della giurisprudenza di legittimità, reso su di una fattispecie analoga¹⁴.

In tale occasione, il contratto di rappresentanza tra procuratore e giocatore (disciplinato dai regolamenti federali) è stato qualificato come «*contratto misto normativo, che assume la forma di contratto neutro di mandato*», il quale «*realizza l'oggetto e la causa propria della ragione di un affare che avvantaggia l'avvocato procuratore sportivo*»¹⁵.

Per tale tipo di contratto è stato ritenuto applicabile il criterio della «*disciplina integrata*»¹⁶ (rispettivamente: dalle norme del codice civile sul mandato, da un lato, e dalla normativa Federale, dall'altro), «*nel senso che le parti contraenti devono conformare il contratto alla tipologia ed alle condizioni indicate dal regolamento italiano vigente all'epoca dei fatti*»¹⁷.

In tale circostanza, la difformità del contratto di rappresentanza, stipulato dalle parti senza seguire il modello-base, previsto dalla normativa federale, è stata considerata come diretta al perseguimento di «*una causa illecita sottostante*», da cui far discendere il regime d'invalidità, ai sensi del comma 2 dell'art. 1322 del codice civile¹⁸, per

disciplina nella legge n. 2010-626 del 9 giugno 2010 (sulla «profession d'agent sportif»), così come modificata dalla legge n. 2015-1541 del 27 novembre 2015, e nel Decreto n. 2011-686 del 16 giugno 2011, ed il rapporto con il Regolamento FIFA sugli 'Intermediari sportivi' presenta non pochi profili di conflittualità con la legge statale.

¹⁴ Cass. civ., Sez. III, n. 15934 del 20 settembre 2012. In tale fattispecie l'accordo – oltre ad essere difforme dal modello-tipo predisposto dal regolamento federale – conteneva una penale particolarmente gravosa in favore del procuratore: quest'ultimo ne invocava, quindi, il pagamento, lamentando che il giocatore aveva direttamente sottoscritto il contratto con un club sportivo (senza la sua assistenza), in violazione dei patti contrattuali.

La sentenza è stata pubblicata su *Giust. civ.*, 2013, parte I, n. 9, pp. 1813-1823, con nota di G. VIDIRI, *Il mandato stipulato tra agente e calciatore: contratto (normativo) misto a formazione giurisprudenziale?*; e su *Giur. it.*, 2013, n. 7, p. 1671, con nota di D. GASPARI, *Avvocato e agente di calciatori: una strana coppia*.

¹⁵ Così in motivazione Cass. civ., n. 15934/2012, cit.

¹⁶ La quasi unanime giurisprudenza e la dottrina prevalente seguono la teoria della prevalenza (o dell'assorbimento), secondo la quale si applica la disciplina del *contratto la cui funzione*, nella combinazione degli elementi, è *in concreto prevalente*: in giurisprudenza, Cass. civ. Sez. II, n. 2661 del 22 marzo 1999 (in *Contratti*, 1999, p. 992); Cass. civ., Sez. II, n. 12199 del 2 dicembre 1997 (in *Giur. it.*, 1998, I, n. 1, 1808).

In dottrina: A. TORRENTE, P. SCHLESINGER, *Manuale di Diritto Privato*, XX ed., Milano, 2009, Giuffrè, p. 200; R. SACCO, *Autonomia contrattuale e tipi*, in *Riv. trim. dir. proc. civ.*, 1966, p. 794.

¹⁷ Così in motivazione Cass. civ., n. 15934/2012, cit.

¹⁸ Che dà alle parti la possibilità di stipulare anche contratti diversi da quelli previsti dal codice, a condizione che «*siano diretti a realizzare interessi meritevoli di tutela secondo l'ordinamento giuridico*».

assenza del requisito di «meritevolezza» della fattispecie conclusa tra le parti.

Tutto ciò premesso, va subito rilevato che il percorso motivazionale seguito dalla Suprema Corte in tali orientamenti non sembra, ad avviso di chi scrive, convincere del tutto.

In primo luogo, si rileva un «equivoco» di fondo, cui sembrano essere incorse entrambe le pronunce, rese sotto la vigenza del «vecchio» Regolamento del 2010, la cui norma – invocata da una delle due parti a *pena di nullità* – è l'**art. 16** («Modalità dell'incarico»), che, al comma 1, recita nel modo che segue: «**A pena di inefficacia, l'incarico deve essere redatto esclusivamente sui moduli predisposti dalla Commissione Agenti, conformemente al modello FIFA. Tali mandati devono, a pena di inefficacia, essere depositati o inviati, entro 20 giorni dalla loro sottoscrizione, a mezzo raccomandata a.r. presso la segreteria della Commissione Agenti.**».

Trattasi, quindi, l'elemento relativo all'adozione della modulistica federale, di un requisito previsto, a *pena di inefficacia*, da parte della normativa sportiva, e non di *nullità*, della fattispecie contrattuale posta in essere dalle parti¹⁹.

Sul punto, mette conto rilevare che, nel nuovo Regolamento del 2015, tale sanzione di «inefficacia» è stata abbandonata (proprio per ciò che concerne l'adozione della modulistica federale) mentre, per ciò che concerne il deposito del contratto presso la Federazione (ai fini della sua registrazione), tale sanzione (di inefficacia) è stata mantenuta ferma²⁰.

In secondo luogo, sembra venire in evidenza una sorta di «ripetizione» di un errore di fondo, relativo ad una errata lettura del regime di nullità contrattuale che, secondo l'interpretazione fornita da entrambi gli orientamenti in oggetto, continua ad essere seguita²¹.

¹⁹ Con tutte le conseguenze che da ciò discendono sul piano del regime applicabile, sia sotto il profilo sostanziale, sia sotto il profilo processuale.

²⁰ Cfr. art. 5 («Contratto di rappresentanza»), punto 5.

²¹ In tal senso, si condividono le critiche di G. NICOLELLA, *L'Avvocato-agente di calciatori: ancora (come allora) sul necessario rispetto dell'ordinamento sportivo*, in *GiustiziaSportiva.it*, 2015, fasc. 1, pp. 123-131, segnatamente p. 128, ove si legge che «permangono le perplessità derivanti dall'assunto in forza del quale la nullità di un contratto, nell'ambito dell'ordinamento statale, deriva dalla contrarietà dello stesso alla legge o all'ordine pubblico, non certo dalla contrarietà ad una norma associativa e contrattuale tra parti differenti. Come già si è avuto modo di sostenere, altrimenti, bisognerebbe ipotizzare l'esistenza di norme pattizie aventi effetto erga omnes, richiamando ancora una volta al proposito quanto fu sostenuto in un'autorevole rivista di diritto sportivo in relazione alla questione relativa alla validità nell'ordinamento statale degli accordi economici riguardanti la corresponsione di compensi con l'inosservanza o contro il divieto di norme dell'ordinamento sportivo» (L'A. richiama, sul punto, quanto affermato, in precedenza, da una dottrina, M. GRASSANI, *L'allenatore dilettante non può essere lavoratore subordinato*, nota a C. App. Venezia, Sez. Lav., n. 173 del 21 marzo 2006, in *Riv. dir. ed econ. sport.*, n. 2-2006, p. 35 ss., secondo cui: «La normativa dell'ordinamento giuridico sportivo contenuta nei regolamenti delle federazioni sportive, riferita ai rapporti negoziali, ha tuttavia efficacia soltanto all'interno dell'ordinamento giuridico sportivo e non anche nell'ambito di quello statale e, pertanto, il contratto concluso in violazione di un divieto stabilito da una norma di un regolamento federale non può solamente per questo essere dichiarato nullo nell'ambito dell'ordinamento giuridico statale, siccome contrario ad una norma imperativa [arg. ex art. 1418, comma 1, c.c., cosiddetta 'nullità virtuale']», così a p. 41 dello scritto).

Errata lettura che – come puntualmente osservato da una dottrina²² – deriva da una vera e propria «forzatura interpretativa» del giudizio di meritevolezza, previsto dall'art. 1322, comma 2, del codice civile quale criterio giustificativo dell'autonomia contrattuale riconosciuta alle parti dall'ordinamento giuridico.

L'art. 1322, comma 2, del codice civile attribuisce, infatti, alle parti la possibilità di concludere contratti «*che non appartengono ai tipi aventi una disciplina particolare*», purché questi siano diretti a «*realizzare interessi meritevoli di tutela secondo l'ordinamento giuridico*».

Tale ulteriore profilo di autonomia contrattuale, riconosciuto alle parti²³, conferisce ad esse la libertà di creare (al di là delle fattispecie individuate dalla legge) *nuovi modelli contrattuali*, maggiormente idonei a regolare i loro rapporti, a condizione, però, che tali modelli *realizzino interessi che l'ordinamento ritiene degni di tutela*.

La loro disciplina è data dalle norme generali sul contratto (artt. 1323, 1326 c.c.) e da quella delle fattispecie tipiche (artt. 1470 ss., c.c.) applicabili in via analogica.

Tra i contratti 'atipici' si suole distinguere, ulteriormente, in relazione alla causa (artt. 1325, 1343 c.c.), tra contratti 'misti' e contratti 'collegati' (laddove, nei primi, la causa è il frutto della fusione di due fattispecie tipiche, mentre nei secondi si stipulano più contratti diversi, ma volti a raggiungere uno scopo unico)²⁴.

Tanto osservato, come autorevole dottrina rammenta²⁵, nel disegno originale del codice civile, il «giudizio di meritevolezza» assolve alla funzione di *limite dell'autonomia privata*, non solo da un punto di vista *negativo* (consistente nel *mancato perseguimento di una causa illecita*, come richiamato nei casi di cui all'art. 1343 c.c., ossia contrarietà della pattuizione a norme imperative, ordine pubblico e buon costume), ma anche da un punto di vista *positivo* (inteso quale *compito sociale attivo* che il negozio giuridico deve ulteriormente perseguire).

Posto, quindi, che il mandato sportivo è stato ricondotto dalla giurisprudenza nella categoria dei contratti «misti», attenta dottrina²⁶ ha correttamente rilevato la non ri-

²² G. FACCI, *Il contratto immeritevole di tutela nell'ordinamento sportivo*, in *Contr. impr.*, 2013, n. 3, pp. 645-673.

²³ Il primo, invero, s'individua nei limiti direttamente imposti dalla legge: non casuale, a tal fine, è il richiamo – contenuto nel 1° comma dell'art. 1322 c.c. – all'art. 41 della Costituzione, in tema di libertà d'iniziativa economica privata (e del secondo comma di tale Norma fondamentale, in tema di divieto di svolgimento dell'attività economica se «*in contrasto con l'utilità sociale o in modo da recare danno alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana*»).

²⁴ In dottrina, M. C. DIENER, *Il contratto in generale*, Milano, Giuffrè, 2002, p. 17 ss.

²⁵ U. BRECCIA, voce «*Causa*», in *Trattato di Diritto Privato* (dir. da M. Bessone), XIII, vol. 3, Torino, p. 3 ss. M. COSTANZA, *Meritevolezza degli interessi ed equilibrio contrattuale*, in *Contr. impr.*, 1987, p. 430 ss. (secondo cui, in particolare, il controllo di meritevolezza implica una valutazione di conformità costituzionale, preventiva e distinta rispetto a quella di liceità); G. SICCHIERO, *La distinzione tra meritevolezza e liceità del contratto atipico*, in *Contr. impr.*, 2004, p. 545 ss. (secondo tale Autore, in particolare, il contratto atipico è meritevole di tutela se il risultato che si vuole raggiungere rappresenta uno scambio di utilità economiche di qualsiasi tipo, «*purché il giudice ne possa verificare l'utilità in concreto*»).

²⁶ A. FEDERICO, *L'elaborazione giurisprudenziale del controllo di meritevolezza degli interessi dedotti nei contratti c.d. sportivi*, in *Fenomeno sportivo e ordinamento giuridico*, Napoli, 2009, p. 369 ss.

conducibilità della nozione del «controllo di meritevolezza» – secondo quella che è stata l'interpretazione giurisprudenziale sinora registratasi in tema di contratti sportivi²⁷ – rispetto ad alcuna delle elaborazioni teoriche invalse nel dibattito giuridico civilistico.

Come puntualmente evidenziato anche da altri²⁸, infatti, il giudizio negativo di meritevolezza è stato sinora ancorato (errore in cui sembrano essere incorsi anche gli ultimi orientamenti) alla *mera constatazione di una preclusione circa la possibilità di dare esecuzione al negozio concluso tra le parti nell'ambito dell'ordinamento sportivo*, giudizio che – quindi – viene ad essere effettuato senza utilizzare i «normali» parametri della contrarietà dello stesso contratto a *norme imperative, ordine pubblico (statale, e non sportivo)* e *buon costume* (previsti dall'art. 1343 del codice civile), ma usando a termini di paragone le *norme dell'ordinamento sportivo*.

Tali norme, va subito chiarito, non sono espressione di esigenze proprie della generalità dei consociati (aventi, quindi, natura generale ed astratta), essendo piuttosto espressione di un ordinamento «settoriale» (quale, appunto, quello sportivo), che è, a sua volta, manifestazione di esigenze di tipo «settoriale» (quale, appunto, quella della pratica sportiva «disciplinata», «regolamentata»).

In altri – e più espliciti – termini, quando si parla di normative federali *non* ci si trova in presenza di *norme giuridiche in senso pieno* (dotate dei necessari crismi di *generalità ed astrattezza*, nonché del requisito di *cogenza* nei confronti di *tutti i consociati*), ma in presenza di *regolamenti interni*, espressione – in quanto tali – dell'*autonomia negoziale* delle parti²⁹.

Dall'erronea impostazione che vede attribuire alle norme dell'ordinamento sportivo la natura di norme giuridiche in senso pieno (dotate, quindi, dei caratteri della *generalità*, dell'*astrattezza* e, soprattutto, della *cogenza* nei confronti di *tutti i consociati*) viene poi fatta discendere – quale conseguenza immediata e diretta – la *nullità dell'intero negozio*, nell'ambito dell'ordinamento statale, «*configurandosi per tale via una sorta di immeritevolezza da 'inefficienza' (nell'ambito dell'ordinamento sportivo, ndr.), difficilmente giustificabile da un punto di vista sistematico-ricostruttivo*»³⁰.

È di tutta evidenza, infatti, come una siffatta interpretazione finisce col *travisare il*

²⁷ Sono stati, questi, i casi di cui Cass. civ., Sez. I, n. 4845 del 28 luglio 1981 e Cass. civ., Sez. III, n. 3545 del 23 febbraio 2004, cit. (in tema di contratto di «cessione» di un calciatore), e di Cass. civ. Sez. Lav., n. 1855 del 3 marzo 1999, cit. (in tema di «patti aggiunti», ma non depositati in Federazione, tra giocatore e club).

²⁸ G. SANTORELLI, *Sussidiarietà e regole di validità dei contratti sportivi*, in *Il Principio di sussidiarietà nel diritto privato, I, Potere di autoregolamentazione e sistema delle fonti*, a cura di M. Nuzzo, Torino, Giappichelli, 2014, pp. 235-262.

²⁹ Come puntualmente osservato da G. SICCHIERO, *La distinzione tra meritevolezza e liceità del contratto atipico*, cit., p. 549.

³⁰ Così G. SANTORELLI, *Sussidiarietà e regole di validità dei contratti sportivi*, cit., pp. 254-255; in termini analoghi, A. LEPORE, *Il contratto di cessione di calciatori professionisti: unità nell'ordinamento giuridico e giudizio di validità* (nota a Camera di Conciliazione e Arbitrato per lo Sport presso il CONI, 5 marzo, 2009, presso *Rassegna di Diritto ed Economia dello Sport*, 2011, p. 187. L'Autore, a tal proposito, preferisce parlare di 'ineffettività' del contratto).

*significato del giudizio (negativo) di meritevolezza del contratto, previsto dal codice civile, facendolo coincidere con quello di contrarietà dello stesso a norme imperative, quali, peraltro, sarebbero – sempre secondo l’interpretazione seguita dagli orientamenti in oggetto – le norme sportive (in particolare: quelle riguardanti i requisiti di forma del mandato sportivo)*³¹.

Tanto rilevato, se – come fatto notare dalla dottrina³² – dall’inosservanza di tali norme si fa discendere la medesima conseguenza (ossia la nullità) prevista, invece, per i casi di contrarietà del negozio a norme imperative, ciò finisce col determinare una *sostanziale equiparazione* delle norme sportive rispetto a quelle imperative, attraverso «il *prisma* della meritevolezza».

Quest’ultima impostazione, inoltre, finisce col recare conseguenze irragionevoli sul piano applicativo, dal momento che arriverebbe al paradosso di riconoscere – in caso d’inosservanza delle norme federali – l’operatività di un *regime di nullità diverso* rispetto a quello previsto dal *diritto positivo* (ed anzi più gravoso, nonché in controtendenza rispetto a quest’ultimo)³³.

4. La «vexata quaestio» della natura e della funzione dei Regolamenti sportivi

I Regolamenti delle Federazioni sportive, lungi dal poter essere considerati come *fonti del diritto*, rappresentano infatti – come pure ricordato dalla stessa giurisprudenza

³¹ Contesta l’automatismo interpretativo, in virtù del quale la violazione della regola endoassociativa sportiva dovrebbe condurre sempre alla declaratoria di nullità *ex art.* 1322, comma 2, c.c., E. INDRACCOLO (*Violazione di regole endoassociative e responsabilità professionale*, in *Rass. dir. civ.*, 2014, n. 3, pp. 916-936). L’Autore, peraltro, ritiene le regole sportive richiamate dalla sentenza inapplicabili al caso concreto e, sul presupposto che non esista un ordinamento sportivo, separato e autonomo da quello generale, afferma che tali regole sportive non possano essere ritenute conformi con l’unitario assetto ordinamentale. L’Autore, in particolare, ritiene assolutamente valido il contratto concluso fra avvocato e calciatore, salvo rilevare violazioni del codice deontologico forense e, di conseguenza, profili di responsabilità professionale in capo al legale.

³² Così A. FEDERICO, *L’elaborazione giurisprudenziale del controllo di meritevolezza degli interessi dedotti nei contratti c.d. sportivi*, cit., p. 372, il quale sottolinea la ‘carica eversiva’ di tale impostazione del «controllo di meritevolezza degli interessi», che finisce, sostanzialmente, coll’attribuire ai regolamenti sportivi la stessa forza (e natura) riconosciuta alle norme imperative, tramite l’irrogazione della medesima sanzione di nullità (in ambedue i casi), in virtù del combinato disposto degli artt. 1418, comma 1, e 1322, comma 2, c.c. Della stessa opinione è G. FACCI, *Il contratto immeritevole di tutela nell’ordinamento sportivo*, cit., p. 645.

³³ In spregio alla nota ‘tripartizione’ di cui all’art. 1418 del codice civile, in tema di nullità del contratto (in particolare, sulle nullità ‘virtuali’, previste al 1° comma, in caso di nullità per contrarietà a norme imperative; sulle nullità c.d. ‘strutturali’, previste dal 2° comma, intendendosi per tali quelle relative alla mancanza di uno degli elementi costitutivi del negozio [mancanza di accordo, causa, oggetto o forma *ex art.* 1325; illiceità della causa nel caso di cui all’art. 1343; illiceità dei motivi nel caso di cui all’art. 1345; mancanza nell’oggetto di uno dei requisiti stabiliti dall’art. 1346]; ed infine sulle nullità c.d. testuali, previste dal 3° ed ultimo comma, che rimanda a disposizioni contenute in singole norme di legge). In dottrina, cfr. G. FACCI, *Il contratto immeritevole di tutela nell’ordinamento sportivo*, cit., p. 658.

za della Suprema Corte³⁴ – atti di autonomia organizzativa di natura contrattuale.

Da ciò ne discende che le norme regolamentari – stante il generale principio di cui all'art. 1372, comma 2, del codice civile – non possono che rivestire forza vincolante nei confronti dei *solii affiliati e tesserati*³⁵, in quanto *unici soggetti facenti parte dell'ordinamento sportivo*.

Si deve, allora, escludere – come pure rilevato dalla dottrina³⁶ – che *all'inosservanza della norma regolamentare o statutaria dell'ordinamento sportivo* possa attribuirsi la *stessa rilevanza* (anche sul piano sanzionatorio) della *violazione di una norma di legge*, con conseguente sanzione di nullità del contratto, ai sensi dell'art. 1418, comma 1, del codice civile³⁷.

La stessa giurisprudenza di legittimità ha affermato, di recente³⁸, che le *norme federali*, pur richiamate da disposizioni di 'rango' statale³⁹, sono *norme di diritto privato* che – in quanto tali – esplicano i *propri effetti solo tra soggetti appartenenti all'ordinamento sportivo*, «*non potendo il detto ordinamento estendere i suoi effetti al di fuori dell'ambito circoscritto, anche di carattere soggettivo, in cui esso opera*»⁴⁰.

Ad ulteriore riprova di ciò, sarà sufficiente ricordare che, nell'ambito di una fattispecie contrattuale che ha interessato *due soggetti appartenenti entrambi all'ordinamento sportivo*⁴¹, la Suprema Corte, nell'*escludere che qualsivoglia violazione delle regole dell'ordinamento sportivo possa comportare tout court la nullità dei contratti conclusi tra società* (o associazioni) *sportive e tesserati*⁴², ha, non solo, escluso la possibilità di configurare la nullità della pattuizione per *violazione dei requisiti di forma* previsti dalle normative federali⁴³, ma ha, altresì, escluso la possibilità di configurare

³⁴ Cass. civ., Sez. Lav., n. 17067 del 3 agosto 2007 (in *Mass. Giust. Civ.*, 2007, p. 1527).

³⁵ Cass. civ., Sez. Lav., n. 17067/2007, cit.; in precedenza, in termini ancor più espliciti, Trib. Genova, 5 giugno 1972 (in *questa Rivista*, 1973, p. 59 ss.).

³⁶ G. FACCI, *Il contratto immeritevole di tutela nell'ordinamento sportivo*, cit., p. 650.

³⁷ In tal senso, anche Cass. civ., Sez. I, n. 4845/1981, cit.

³⁸ Cass. civ., Sez. I, n. 24391 del 1° dicembre 2010, in tema di validità di un contratto di fideiussione stipulato tra un istituto bancario ed una società sportiva, in violazione delle prescrizioni contenute nei regolamenti federali (la sentenza è reperibile on-line presso il seguente indirizzo web: http://www.fisco.sport.it/attachments/show_fs/1180?filename=658.pdf).

³⁹ Nella specie, veniva in rilievo l'art. 12 della legge n. 91 del 23 marzo 1981 («*Norme in materia di rapporti tra società e sportivi professionisti*», in G.U. n. 86 del 27 marzo 1981), che attribuisce alle Federazioni Sportive ed al CONI il potere di controllo delle attività gestionali delle società sportive, mediante l'approvazione di atti e provvedimenti che comportano esposizioni finanziarie delle stesse società.

⁴⁰ Così in motivazione Cass. civ., Sez. I, n. 24391/2010, cit.

⁴¹ Cass. civ., Sez. III, n. 1713 del 27 gennaio 2010, in tema di validità di un contratto concluso tra una società ed un allenatore (dilettante), non stipulato per iscritto, con cui la prima attribuisce un compenso in favore del secondo, in violazione delle norme federali relative al tesseramento (che prevedono la forma scritta, ai fini del rimborso spese). La sentenza è reperibile in *GiustiziaSportiva.it*, on-line su www.giustiziasportiva.it, 2010, n. 2, presso il seguente indirizzo web: http://www.giustiziasportiva.it/gs/gs-content/uploads/2013/07/numero2_2010.pdf.

⁴² Affermando esplicitamente che ciò «*non ha alcuna base normativa*».

⁴³ «*Non potendo la violazione di una disposizione regolamentare trovare sanzione nell'ordinamento statale, governato dal principio generale della libertà delle forme*» (così in motivazione Cass. civ., Sez. III, n. 1713/2010, cit.).

la nullità della stessa per *violazione dei requisiti di sostanza* previsti dalle medesime disposizioni⁴⁴.

Orbene, se – quindi – la giurisprudenza di legittimità s'è già espressa, rispettivamente, nel senso di: a) qualificare le *norme federali come norme di diritto privato* (con la naturale conseguenza che esse non possono esplicare i propri effetti al di fuori dei soggetti appartenenti all'ordinamento sportivo); b) che persino nell'ambito di controversie intercorrenti tra soggetti appartenenti all'ordinamento sportivo *non qualsiasi violazione delle norme interne federali* comporta *tout court* la *nullità delle pattuizioni* concluse tra questi ultimi (ma solo se da queste deriva una *violazione di norme statali dal carattere imperativo*)⁴⁵, non si vede, allora, perché – con le pronunzie in esame – si sia tornati ad attribuire rilievo decisivo alla violazione di norme federali – riguardanti, peraltro, profili meramente formali dei rapporti intersoggettivi⁴⁶ – ai fini della declaratoria di nullità del negozio concluso senza l'osservanza di tali disposizioni.

Il tutto, per di più, nell'ambito di fattispecie di cui – come visto in precedenza – una delle parti (l'Avvocato, che agisce in veste di Procuratore) *non fa neanche parte dell'ordinamento sportivo*.

Per tale ragione, a nostro avviso, la strada da seguire – per garantire, al contempo, la piena aderenza ai principi dell'ordinamento statale ed il rispetto degli equilibri 'generali' del «sistema sportivo» – sembra allora essere un'altra.

Si allude – più precisamente – alla necessità di effettuare una *distinzione* nell'ambito dei vari *requisiti* (formali e sostanziali) *previsti dalle norme regolamentari sportive in tema di mandato*, allo scopo di *verificarne*, di volta in volta, la *coerenza* coi *principi generali del sistema*.

5. Sulla necessità di distinguere, tra le norme regolamentari sportive, quelle poste a tutela degli equilibri di settore da quelle, invece, «meramente» formali

Il nuovo «Regolamento per i Servizi di Procuratore Sportivo»⁴⁷, adottato dalla FIGC in attuazione alle disposizioni FIFA⁴⁸, reca numerose previsioni in tema di con-

⁴⁴ «Non violando l'onerosità della prestazione alcuna norma imperativa» (così in motivazione Cass. civ., Sez. III, n. 1713/2010, cit.). Nella specie, veniva in rilievo la disposizione di cui all'art. 44 del Regolamento della Lega Nazionale Dilettanti vigente all'epoca dei fatti, secondo cui gli allenatori svolgono la propria attività a titolo gratuito e possono avere diritto solo ad un rimborso spese, purché pattuito per iscritto.

⁴⁵ In termini, quindi, *esattamente contrari* rispetto alle sentenze in oggetto (che, invece, attribuiscono *tale carattere alle norme regolamentari sportive*).

⁴⁶ Relativi, cioè, a requisiti quali, nei casi in questione, il modello contrattuale da seguire, predisposto dalla Federazione, nonché il deposito per la registrazione.

⁴⁷ Entrato in vigore il 1° Aprile 2015 (FIGC, Comunicato Ufficiale n. 190/A del 26 marzo 2015), modificato, da ultimo, il 4 agosto 2017 (FIGC, Comunicato Ufficiale n. 38/A del 4 agosto 2017, recante «modifiche al Regolamento per le procedure dinanzi alla Commissione Procuratori Sportivi»).

⁴⁸ Circolare n. 1417 del 30 aprile 2014, con cui si dà contezza dell'approvazione, da parte del Comita-

tratto di rappresentanza sportiva (o mandato sportivo), intendendo per tale «*il contratto con durata non superiore a due anni stipulato e sottoscritto da un Procuratore Sportivo, con un Club o un Calciatore, o con entrambi, per le finalità di cui al presente regolamento, che sia redatto secondo il facsimile di cui all'allegato A o contenga i requisiti minimi previsti dal presente regolamento*»⁴⁹.

Nell'ambito di tali disposizioni, vengono in rilievo soprattutto – oltre all'accennato requisito della *durata massima* del contratto (fissata in due anni) – l'*obbligo di registrazione*⁵⁰ del medesimo nell'apposito Registro tenuto presso la FIGC, i *requisiti minimi* che esso deve possedere⁵¹, le previsioni relative ai *corrispettivi dovuti* al Procuratore⁵²,

to Esecutivo nella riunione del 20-21 marzo 2014, delle «*New Regulations on Working with Intermediaries*».

⁴⁹ Così viene definito tale contratto, nell'art. 1 («Definizioni») di tale Regolamento.

⁵⁰ Disciplinato dall'art. 4 («Registrazione»), esso contiene diverse previsioni, tra cui vengono in rilievo, soprattutto: a) l'abolizione dell'esame di abilitazione (prima previsto dal vecchio Regolamento del 2010, che prevedeva due sessioni d'esame, nel Marzo e nel Settembre di ogni anno) e la registrazione «*mediante apposita domanda indirizzata alla FIGC e redatta secondo il modello di cui all'allegato D*», previo versamento dei diritti di segreteria stabiliti dalla stessa Federazione (attualmente pari a 500 Euro, con il versamento di ulteriori 150 Euro per ogni singolo contratto concluso e depositato), nei confronti di «*coloro che intendano svolgere, anche occasionalmente, l'attività di Procuratore Sportivo e risiedano legalmente in Italia*» (comma 1); b) «*l'assoggettamento del Procuratore Sportivo ai poteri disciplinari della FIGC previsti dal presente regolamento*» (comma 2); c) la Dichiarazione delle Persone Fisiche (resa mediante autocertificazione) con cui il Procuratore Sportivo, oltre ad assumere l'impegno a rispettare quanto previsto dal precedente comma 2, dichiara: – di essere legalmente residente in Italia; – di godere dei diritti civili e non essere stato dichiarato interdetto, inabilitato, fallito; – di non avere riportato condanne definitive per il reato di frode sportiva di cui alla legge 401/1989 ovvero per delitti non colposi puniti con la pena edittale della reclusione superiore, nel massimo, a cinque anni; – di non avere riportato nell'ambito dell'ordinamento sportivo la sanzione della preclusione; – di non trovarsi in nessuna situazione di incompatibilità prevista dal presente regolamento e di non avere procedimenti e/o sanzioni disciplinari in essere nell'ambito della FIGC (comma 3); d) la possibilità, in ogni momento, da parte della FIGC, di «*compiere accertamenti o invitare il Procuratore Sportivo a produrre idonea documentazione comprovante la veridicità di quanto dichiarato nella Dichiarazione delle Persone Fisiche*» (comma 6).

⁵¹ Così l'art. 5 («Contratto di Rappresentanza») tra cui vengono in rilievo soprattutto l'obbligo di sottoscrizione di entrambe le parti, l'indicazione delle loro complete generalità, la *durata non superiore a due anni*, l'obbligo d'indicazione del corrispettivo e delle modalità di pagamento (se in un'unica soluzione o attraverso dei pagamenti periodici), l'indicazione di clausole di risoluzione ed eventuali penali, l'inserimento di una clausola compromissoria o – in alternativa – l'indicazione del foro competente in caso di controversie, l'indicazione della Dichiarazione delle Persone Fisiche già prevista dall'art. 4 (comma 1), il *divieto* del c.d. «*pluri-mandato*» da parte del giocatore (così al comma 3, che recita: «*Un calciatore può sottoscrivere un Contratto di Rappresentanza soltanto con un Procuratore Sportivo alla volta e durante il periodo di validità del Contratto di Rappresentanza egli è rappresentato unicamente dal Procuratore Sportivo indicato nello stesso*»); l'obbligo di deposito del contratto, «*previo versamento dei diritti di segreteria*», presso la FIGC «*entro e non oltre 20 giorni dalla sua sottoscrizione*», a **pena d'inefficacia** (comma 5), ed analoga previsione (d'inefficacia) in caso di mancato deposito della modifica, risoluzione o revoca dello stesso contratto (comma 6).

⁵² Così l'art. 6 («Corrispettivi») che prevede l'obbligo d'indicazione del corrispettivo nel contratto (comma 1); il fatto che questo possa essere stabilito in una somma forfettaria o in una percentuale sui valori della transazione «*sul reddito lordo complessivo del calciatore risultante dal contratto di prestazione sportiva*», con relativa indicazione di termini e modalità di pagamento (comma 2); la **possibilità** di appli-

nonché in tema di *conflitto d'interessi*⁵³ e di *trasparenza* nei rapporti tra le parti⁵⁴.

Prima di addentrarci nell'analisi delle singole norme, occorre premettere che l'approvazione del nuovo Regolamento è stata fortemente voluta dalla FIFA, al preciso scopo di *garantire maggiore trasparenza*⁵⁵, nonché introdurre *requisiti minimi d'ingresso*⁵⁶, ai fini dello svolgimento di tale attività, in un'ottica di *maggiore – e più efficace – controllo del mercato* riguardante le transazioni dei giocatori di calcio (soprattutto se minori di età ed alla stipula del loro primo contratto d'ingaggio con un club

care – quale criterio per la determinazione del corrispettivo – la **misura del 3%** «della retribuzione base complessiva lorda del Calciatore», in caso d'ingaggio, o del 3% «del valore di trasferimento», in caso di accordo di trasferimento tra società e giocatore (comma 3).

Quest'ultima previsione è stata oggetto di contestazione da parte di un'associazione di categoria (la IA-FA, «*Italian Association of Football Agent*»), che aveva presentato ricorso innanzi al giudice amministrativo (Tar del Lazio) chiedendo l'annullamento del nuovo Regolamento sui Servizi di Procuratore Sportivo.

In particolare, si sostiene che scelta della FIFA di fissare il compenso totale dovuto all'intermediario nel tetto massimo del 3% sul reddito lordo base pattuito per il calciatore (prezzo massimo inferiore al prezzo praticabile secondo quelle che, invece, sono le normali dinamiche di mercato), costituiva una restrizione oggettiva della concorrenza ed una violazione dell'art. 101, 1° comma, lett. a), del TFUE, che espressamente vieta di fissare direttamente o indirettamente i prezzi d'acquisto o di vendita ovvero altre condizioni di transazione.

La questione, risolta negativamente dal Giudice Amministrativo (che non ha dato accoglimento a tali doglianze) verrà approfondita nel par. 6 (cfr. nota 71).

⁵³ Così l'art. 7 ('Conflitto d'interessi'), tra cui vengono in rilievo le disposizioni di cui al comma 1 («*Il Procuratore Sportivo deve indicare chiaramente nel Contratto di Rappresentanza se agisce nell'interesse di una sola parte contrattuale o di più parti e in tal caso deve ottenere il consenso scritto di tutte le parti interessate. Nel caso in cui il Procuratore Sportivo agisca nell'interesse di più parti, egli sarà tenuto a stipulare un Contratto di Rappresentanza con ciascuna parte interessata*»), e 2 («*È fatto divieto ai Procuratori Sportivi avere un interesse diretto o indiretto nel trasferimento di un Calciatore da un Club ad altro Club e/o assumere cointeressenze o partecipazioni di qualsiasi tipo nei diritti economici relativi al trasferimento di un Calciatore o ai ricavi di un Club per lo stesso titolo*»).

⁵⁴ Così l'art. 8 ('Trasparenza'), di cui vengono in rilievo l'obbligo, da parte di club e calciatori, di comunicare alla FIGC, entro il 31 dicembre di ogni anno, «*i corrispettivi erogati a Procuratori Sportivi in forza dei Contratti di Rappresentanza sottoscritti*» (comma 1); l'obbligo, da parte della FIGC, di rendere noti, entro il 31 marzo di ogni anno «*i nominativi dei Procuratori Sportivi che hanno svolto servizi per conto di Calciatori o Club nell'anno precedente e rende altresì noto il dato aggregato relativo ai corrispettivi erogati nell'anno precedente ai Procuratori Sportivi e i soggetti che li hanno corrisposti*» (così il comma 2, in ottemperanza a quanto previsto dalla FIFA, con Circolare n. 1519 dell'11 gennaio 2016). I dati economici aggregati, relativi ai compensi dei Procuratori Sportivi per le transazioni riguardanti sia club di Serie A, sia club di Serie B, sia club di Lega PRO, nonché i contratti di rappresentanza, aventi per oggetto le transazioni depositate, poste in essere dalle società professionistiche affiliate alla FIGC con l'assistenza di Procuratori Sportivi iscritti al Registro FIGC ed Avvocati iscritti al proprio Albo Professionale e/o al Registro FIGC, per i periodi 2015 e 2016, sono reperibili on-line, presso il sito 'istituzionale' della FIGC, www.figc.it, sotto la directory 'trasparenza', e quindi la sotto-directory 'dati procuratori sportivi'.

⁵⁵ Cfr. Circolare FIFA n. 1417 del 30 aprile 2014, cit., ove si legge che «*One of the main objectives of this in-depth review process has been to propose a new system that is more transparent and simpler to administer and implement*» (pag. 1 della Circolare).

⁵⁶ Cfr., nuovamente, Circolare FIFA n. 1417 del 30 aprile 2014, cit., ove si legge che «*The main aspects of the approach proposed by the working group were that any future set of regulations should be based on minimum standards or requirements, that the current licensing system should be abandoned and that a registration system should be set up for intermediaries*» (pag. 1 della Circolare).

militante nei campionati professionistici), spesso appannaggio, nel passato, di operazioni poste in essere da soggetti di dubbia provenienza⁵⁷.

Qualunque analisi della normativa in oggetto, pertanto, non può fare a meno di tenere in considerazione le istanze e le finalità fatte proprie dall'organo di governo del calcio mondiale.

Ciò premesso, lungi dal ritenere che «*qualsiasi accordo concluso al di fuori degli schemi disegnati dal legislatore sportivo sarebbe potenzialmente lesivo dell'interesse collettivo, tutelato dal sistema sportivo, alla regolarità dei rapporti e negozi giuridici sorti al proprio interno*»⁵⁸, siamo dell'idea, tuttavia, che *non qualsiasi violazione* (o inosservanza) delle *norme federali* (relative ai *singoli requisiti* del mandato sportivo) debba *riflettersi tout court sulla validità* (o meno) *di tale fattispecie contrattuale*, e ciò sia per la necessità di distinguere – nell'ambito di tali regole – quelle riguardanti aspetti formali e quelle, invece, riguardanti profili di natura sostanziale (oseremmo dire, *anche nell'ambito dell'ordinamento sportivo*), sia perché il mandato sportivo è – come visto in precedenza⁵⁹ – una *fattispecie contrattuale risultante dall'integrazione di normative sportive con normative statali*, in cui, peraltro, uno dei contraenti, spesso e volentieri, non fa nemmeno parte di tale ordinamento (è questa l'ipotesi dell'intervento dell'Avvocato nel contratto).

Come poc'anzi accennato, a nostro avviso merita accoglimento l'esigenza di salvaguardare gli «*equilibri del settore*» (sportivo, naturalmente), con conseguente necessità di effettuare, in base a tale criterio, una *distinzione* – all'interno delle norme federali – tra regole *effettivamente poste a tutela di tale equilibrio*, e regole (di natura meramente formale) che, invece, non assolvono a tale finalità.

Passando in rassegna le singole disposizioni regolamentari, si allude, in primo luogo, alla norma che disciplina la durata massima del rapporto contrattuale, fissandola nel limite di due anni (art. 5.1. Reg. Procuratori).

Si tratta, in questo caso, di una previsione – ad avviso di chi scrive – del tutto ra-

⁵⁷ Secondo uno studio di settore effettuato nel 2009, solo poco più del 40% del totale dei trasferimenti (o degli ingaggi) dei giocatori avrebbe visto – in realtà – la partecipazione di un Procuratore (ex Agente) licenziato nell'affare, rimanendo la maggioranza delle transazioni al di fuori da qualsiasi sistema di controllo, nonché in mano a soggetti non registrati ('personaggi' poco noti o di dubbia provenienza). Cfr., in proposito, il corposo «Study on Sports Agents in the European Union», a cura della Commissione Europea, Direttorato Generale per l'Educazione e la Cultura (http://ec.europa.eu/dgs/education_culture/), pubblicato nel novembre 2009 e disponibile on-line presso il seguente indirizzo web: <http://ec.europa.eu/asets/eac/sport/library/studies/study-sports-agents-in-eu.pdf>.

Per tale motivo, la FIFA ha istituito, già a partire dallo stesso anno (2009), con efficacia decorrente dal 1 ottobre 2010, il «*Transfer Matching System*» (TMS), un sistema telematico di registrazione dei trasferimenti dei giocatori militanti nei campionati professionistici organizzati dalle Federazioni poste sotto la propria egida (per un'analisi di tale sistema, con particolare riguardo al trasferimento internazionale di giocatori minori d'età, cfr. A. CRISCI, *Il ruolo del Transfer Matching System nell'ambito del primo tesseramento e del trasferimento internazionale dei minori*, in *Riv. dir. ed econ. sport*, 2010, n. 9, p. 99 ss.).

⁵⁸ Come affermato, invece, da C. NOVAZIO, *Nullità del mandato sportivo per violazione di regole formali e sostanziali dell'ordinamento sportivo*, cit., p. 449, riprendendo un passaggio motivazionale di Cass. civ., Sez. III, n. 15934/2012, cit.

⁵⁹ Si veda il par. 3.

gionevole, in quanto posta a tutela della libertà contrattuale di entrambi i contraenti (soprattutto, invero, del giocatore, in qualità di parte ‘tendenzialmente debole’ del contratto)⁶⁰, i quali debbono essere lasciati liberi di ridiscutere i termini del loro rapporto senza eccessivi vincoli temporali⁶¹.

Anche la previsione di una clausola penale di valore particolarmente elevato (sproporzionata rispetto al valore dell’ingaggio, o del trasferimento del giocatore) è sicuramente idonea a incidere negativamente sulla posizione del tesserato (sia sul piano della sua libertà, sia sul piano del sinallagma contrattuale), sebbene – come correttamente osservato da una dottrina⁶² – potrebbero trovare applicazione, in questo caso, le norme del codice civile (art. 1382 ss.).

Viene in rilievo, ancora, la norma che fa obbligo, nei confronti delle parti contraenti, di depositare il contratto di rappresentanza presso la Federazione (ai fini della registrazione) «*anche in via telematica, entro e non oltre 20 giorni dalla sua sottoscrizione*» (art. 5.5. Reg. Procuratori).

Tale disposizione, come specificato dallo stesso «Commentario FIGC per i Servizi di Procuratore Sportivo»⁶³, è richiesta «ai fini di censimento, ma anche al fine di verificare che Club e calciatori non si avvalgano dei servizi di soggetti non censiti»⁶⁴.

Evidenti sono, in questo caso, le *finalità di garanzia* sottese a tale norma, che assolvono a funzioni di tutela non solo del calciatore (onde garantire una corrispondenza con soggetti dotati di un certo grado di affidabilità), ma anche dello stesso Club che intrattiene rapporti col Procuratore.

Per quanto riguarda, invece, il requisito relativo all’adozione – in sede di conclusione del contratto – della *modulistica predisposta dalla Federazione*, occorre, in questo caso, soffermarsi un po’.

Il nuovo Regolamento prevede, infatti, quali *elementi essenziali* del contratto di rappresentanza, l’indicazione delle generalità complete delle parti, la sottoscrizione da parte di entrambi, l’indicazione dell’oggetto del mandato, la durata dello stesso (come già visto, non superiore a due anni), il corrispettivo dovuto al Procuratore, le modalità di pagamento, le clausole di risoluzione e le eventuali penali (art. 5.1. Reg. Procuratori)⁶⁵.

⁶⁰ Non si può non concordare, in proposito, sull’assoluta sproporzione della durata di cinque anni del rapporto contrattuale, addirittura rinnovabile – tramite l’inserimento di apposita clausola – tacitamente per altri cinque, in caso di mancata revoca (*sotto tale profilo*, sembra condivisibile la soluzione di nullità, sancita da Cass. 18807/2015, cit.).

⁶¹ Soprattutto se posti in relazione alla durata relativamente breve della carriera del calciatore professionista.

⁶² C. NOVAZIO, *Nullità del mandato sportivo per violazione di regole formali e sostanziali dell’ordinamento sportivo*, cit., p. 449.

⁶³ Pubblicato ad opera della stessa FIGC, nel proprio sito ‘istituzionale’ www.figc.it, il 13 maggio 2015, e reperibile on-line presso il seguente indirizzo web: http://www.figc.it/other/procuratori_sportivi/13052015_commentario_figc.pdf.

⁶⁴ Così nel suindicato Commentario, sub art. 5 «Contratto di Rappresentanza».

⁶⁵ Quale elemento ulteriore viene poi indicata la dichiarazione «*di non trovarsi in una situazione di incompatibilità o di conflitto di interessi*», ovvero, in caso contrario, l’obbligo di «*rendere edotte le parti*

Il «Commentario FIGC per i Servizi di Procuratore Sportivo» si limita, in proposito, ad affermare la necessità del deposito del contratto in Federazione ai fini della registrazione (o «censimento») ⁶⁶.

Nulla viene previsto – né dal Regolamento, né dal relativo Commentario esplicativo – in relazione all’obbligo di adottare, a pena di nullità, la modulistica predisposta dalla Federazione.

A tal proposito, a prescindere da quella che potrebbe essere la prassi effettivamente seguita dalla categoria ⁶⁷, è abbastanza agevole obiettare che la previsione di una disposizione di tale tipo si pone in contrasto, oltre che col diritto interno, anche col diritto dell’Unione Europea (in primis, libertà di concorrenza, ma anche libertà di stabilimento e di prestazione dei servizi).

Per tale motivo, sembrano assai poco condivisibili gli orientamenti – oggetto della presente analisi – che hanno sancito l’obbligo di utilizzare, in tema di mandato sportivo, la modulistica federale, a *pena di nullità* della fattispecie contrattuale conclusa in difformità da essa ⁶⁸.

Davvero difficile, infatti, ci sembra ipotizzare che l’adozione di siffatta modulistica possa essere elevata a requisito posto a tutela degli «*equilibri di settore*».

6. La figura del «Procuratore Sportivo» alla luce del nuovo Regolamento per i Servizi di Procuratore Sportivo FIGC, ed i (problematici) profili di compatibilità con la professione forense

I casi hanno affrontato la problematica del «mandato» sportivo, con particolare riguardo all’ipotesi che l’attività di assistenza e rappresentanza venga fornita da parte di un Avvocato (iscritto al proprio albo) e non da parte di un Procuratore Sportivo (oggi «Intermediario»).

Secondo il Regolamento del 2010 – emanato in conformità al Regolamento FIFA

contraenti)» (art. 5.1. Reg. Procuratori, ultima parte). Altra – e diversa – cosa è, poi, l’allegazione della Dichiarazione delle Persone Fisiche (o Giuridiche), i cui elementi sono previsti da altra parte della normativa (art. 4.3. del Regolamento).

⁶⁶ Così, nella spiegazione sub art. 5 («Contratto di rappresentanza»), ove viene precisato che «*il deposito è infatti richiesto a fini di censimento*» e, inoltre, nel caso in cui l’attività di assistenza venga fornita da un legale, che «*gli avvocati possono esercitare la loro attività di consulenza legale a favore di società sportive o di calciatori senza alcuna specifica formalità, ma, qualora siano investiti di un potere di rappresentanza negoziale da parte di un Club o di un calciatore per il compimento di determinate attività, come ad esempio il trasferimento di un calciatore o la sottoscrizione di un contratto sportivo, il Club o il calciatore interessati dovranno assicurarsi che il relativo contratto di rappresentanza sia censito mediante deposito presso la FIGC*».

⁶⁷ Si ha notizia dell’ampia diffusione (e adozione) nell’ambito della categoria del contratto-tipo redatto dalla principale Associazione di riferimento (la «IAFA», Italian Association of Football Agents), piuttosto che di quello redatto dalla FIGC.

⁶⁸ Ciò che è stato affermato – ad onor del vero – più da Cass. n. 5216/2015, che da Cass. n. 18807/2015.

del 2008⁶⁹ – l'attività di Agente di calciatori poteva essere svolta solo da soggetti in possesso di regolare licenza rilasciata dalla FIGC⁷⁰ o da altra Federazione nazionale o internazionale (art. 1, comma 1), essendo quest'ultimo definito quale «libero professionista senza alcun vincolo associativo nei confronti della FIGC o di società di calcio affiliate alla FIGC», e non potendo «essere considerato ad alcun titolo tesserato della FIGC» (così il successivo comma 2).

L'attività di «agente» veniva definita, in particolare, come l'attività di colui che, «in forza di un incarico a titolo oneroso conferitogli in conformità al presente regolamento, cura e promuove i rapporti tra un calciatore professionista ed una società di calcio professionistica, fatto salvo quanto previsto dall'art. 23 (in tema di rappresentanza dei calciatori minorenni, ove si sanciva la presunzione di gratuità dell'incarico, ndr.) in vista della stipula del contratto di prestazione sportiva, ovvero tra due società per la conclusione del trasferimento o la cessione di un contratto di un calciatore nell'ambito di una Federazione o da una Federazione all'altra», dovendo, il conferimento dell'incarico, svolgersi «secondo le modalità indicate nel presente regolamento» (così l'art. 3).

Per ciò che concerne l'abilitazione allo svolgimento di tale attività, il Regolamento del 2010 prevedeva che essa poteva essere effettuata solo da parte di «persone fisiche che abbiano ottenuto la licenza» (così l'art. 4, comma 2), con conseguente divieto di avvalersi della collaborazione di soggetti privi di tale titolo abilitativo, «salvo si tratti di un avvocato iscritto nel relativo albo professionale, in conformità alla normativa statale e sportiva vigente» (così l'art. 5, comma 1, «vecchio» Regolamento).

La modifica più rilevante del nuovo Regolamento è stata la *soppressione* della figura dell'Agente di Calciatori – oggi sostituita da quella del «Procuratore sportivo» – e del relativo *esame di abilitazione* (che aveva cadenza semestrale: nei mesi di marzo e di settembre di ogni anno) ai fini dell'esercizio di tale attività, motivo per cui, oggi si parla di «deregolamentazione» («deregulation») di tale attività (non più «professione»)⁷¹.

⁶⁹ Le «FIFA Regulations on Players' Agents» del 2008 sono reperibili on-line nel sito 'istituzionale' della FIFA (www.fifa.com) presso il seguente indirizzo web: http://resources.fifa.com/mm/document/affederation/administration/51/55/18/players_agents_regulations_2008.pdf.

⁷⁰ Il rilascio di tale licenza era infatti subordinato al superamento di apposito esame di abilitazione, tenuto due volte l'anno, con cadenza semestrale (nel marzo e nel settembre di ogni anno) presso la FIGC.

⁷¹ Sul punto, si segnala l'azione legale promossa dall'Associazione di categoria dei Procuratori Sportivi (la «IAFA», o «Italian Association of Football Agents»), che aveva impugnato il nuovo Regolamento innanzi all'Autorità Giudiziaria (più precisamente: innanzi al Giudice Amministrativo, competente *ratione materiae*) lamentando, da un lato, l'illegittima soppressione del regime delle licenze, che avrebbe garantito maggiore trasparenza, nonché favorito «la moralizzazione e la professionalità» nell'accesso alla professione, senza che ciò rappresenti una restrizione al regime di libera concorrenza (ai sensi del diritto dell'Unione), dall'altro, l'introduzione del tetto massimo del 3%, di cause atipiche di cessazione degli effetti dei contratti, ovvero di condizioni di efficacia degli stessi, nonché di rinuncia alla riservatezza delle condizioni contrattuali convenute tra le parti.

Si sosteneva, in particolare, che la fissazione, per i contratti di prestazione sportiva, di un prezzo massimo inferiore al prezzo praticabile (secondo quelle che, invece, sono le normali dinamiche di mercato), costituisse una restrizione oggettiva della concorrenza ed una violazione dell'art. 101, 1° comma, lett. a),

Ai sensi del nuovo Regolamento, l'attività di rappresentanza dei giocatori può oggi essere svolta («*anche occasionalmente*») da coloro che risiedono legalmente in Italia ed intendano richiedere la relativa iscrizione nel Registro, tenuto dalla FIGC, mediante il versamento dei diritti di segreteria annualmente stabiliti da quest'ultima ed avente validità annuale⁷².

Altro aspetto oggetto di modifica è stato quello relativo alle *cause di preclusione* ai fini dello svolgimento, in Italia, dell'attività di Procuratore sportivo.

Tra le cause indicate dall'art. 4, comma 3, del nuovo Regolamento, si trova, in particolare, anche il «*non avere riportato condanne definitive per il reato di frode sportiva di cui alla legge 401/1989 ovvero per delitti non colposi puniti con la pena edittale della reclusione non superiore, nel massimo, a cinque anni*» (requisito, peraltro, che viene ad essere certificato mediante semplice autodichiarazione).

Orbene, riguardo a tali disposizioni desta, invero, non poche perplessità la mancata previsione di ulteriori ipotesi – rispetto a quelle previste dalla normativa federale – relative alle cause di preclusione, per ciò che concerne, in particolare, fattispecie di reato quali appropriazione indebita, abuso d'ufficio, truffa, corruzione, frode processuale, frode informatica, lesioni personali, malversazione in danno dello Stato, violenza privata, violazione di domicilio, rissa, sostituzione di persona, abusivo esercizio di una professione, evasione, resistenza a Pubblico Ufficiale.

Ci si trova, infatti – in tutti i casi appena elencati – in presenza di delitti non colposi puniti con pena massima inferiore a cinque anni, ma connotati dal *forte disvalore penale* e da una *certa pericolosità sociale*.

Né ciò trova conforto nella spiegazione fornita in sede di Commentario, ove viene evidenziato che «*la previsione di questo limite (di cinque anni quale limite massimo di pena edittale, ndr.) consente di evitare riferimenti alle singole fattispecie criminose, e di prevedere come preclusione soltanto la condanna definitiva per reati particolarmente gravi, e ciò al fine di non penalizzare eccessivamente chi si trovasse ad aver subito una condanna ad una pena detentiva, magari anche superiore a due o a tre*

del TFUE, che espressamente vieta di fissare direttamente o indirettamente i prezzi d'acquisto o di vendita ovvero altre condizioni di transazione relative a beni e/o servizi circolanti nel mercato interno.

Il Giudice Amministrativo non ha, tuttavia, ritenuto di dare accoglimento a tali doglianze, ritenendole infondate (cfr. Tar Lazio, Sez. I-Ter, n. 6624 del 6 giugno 2017, IAFA c. FIGC e CONI).

⁷² A tal proposito, la Commissione Procuratori Sportivi (prevista dal nuovo Regolamento, ed incaricata presso la FIGC) ha stabilito (delibera n. 1 del 12 giugno 2015, reperibile on-line presso il sito 'istituzionale' della FIGC, www.figc.it, al seguente indirizzo web: http://www.figc.it/Assets/contentresources_2/ContenutoGenerico/97.Split/C_2_ContentutoGenerico_2528549_StrilloComunicatoUfficiale_IstAllegati_0_upfAllegato.pdf) che il Procuratore Sportivo non residente in Italia, che sia iscritto come agente o intermediario presso altra Federazione Nazionale e non intenda eleggere domicilio presso un Procuratore Sportivo già iscritto presso la FIGC, per poter operare in ambito FIGC dovrà depositare presso la stessa il contratto di rappresentanza in lingua italiana o in una delle lingue ufficiali FIFA accompagnato dalla Dichiarazione delle persone fisiche (All.1), «*allegando documento comprovante l'iscrizione all'albo e/o registro di altra Federazione estera che abbia adottato gli standard minimi FIFA previsti per il regolamento degli intermediari, oppure prova documentale di essere già titolare di qualifica di Agente FIFA e ricevuta di versamento dei soli diritti di segreteria*».

anni, ma per reati di minore allarme sociale (sic!). *Tanto per fare un esempio i reati più comuni come ad esempio il furto semplice, la truffa semplice, l'appropriazione indebita, possono anche comportare pene detentive superiori a tre anni, ma non hanno pene edittali superiori a cinque anni nel massimo, se non per fattispecie particolarmente gravi, e dunque non sono considerati come preclusivi alla iscrizione nel Registro* (sic!)».

Sul punto, vale la pena ricordare che – sotto la vigenza del ‘vecchio’ Regolamento – tra i requisiti e le modalità di conseguimento della licenza (art. 6), venivano previsti il non avere riportato condanne per delitti non colposi (lett. d), il non avere riportato, «fatte salve le sanzioni per condotte di gioco, alcuna inibizione in ambito sportivo nell'ultimo quinquennio per un periodo, anche complessivamente, superiore a 120 giorni» (lett. e), il «non avere in corso procedimenti disciplinari», ed il «non avere mai riportato sanzioni sportive che comportino la preclusione da ogni rango o categoria della FIGC o di altra federazione associata alla FIFA» (lett. f).

Sotto questo profilo, allora, è auspicabile una revisione del Regolamento attualmente in vigore, che vada verso una duplice ottica di miglioramento dei requisiti di professionalità – e soprattutto di onorabilità – dei soggetti che intendano svolgere tale attività⁷³.

Altra ‘singolarità’ di cui è dato riscontrare, anche nel nuovo Regolamento dei Procuratori Sportivi, è quella per cui, sebbene l'iscrizione presso il Registro (tenuto dalla FIGC) comporti l'assoggettamento di costoro ai poteri disciplinari da parte dei competenti organi federali⁷⁴, il *Procuratore* (o Intermediario), tuttavia, *non è un soggetto tesserato presso alcuna Federazione*, non essendo legato da alcun rapporto associativo con essa.

La giustizia amministrativa⁷⁵ lo ha definito, da un lato, come un «libero professionista che, avendo ricevuto a titolo oneroso l'incarico, cura e promuove i rapporti fra un calciatore e una società in vista della stipula di un contratto di prestazione sportiva ovvero fra due società per la conclusione del trasferimento o la cessione del contratto di un calciatore», e svolge «un'attività inquadrabile nella categoria della prestazione d'opera professionale (ex art. 2229 cod. civ.), che ha come presupposto il rilascio di un 'mandato senza rappresentanza' e come oggetto un'obbligazione di mezzi, e non di risultato»⁷⁶, dall'altro lato, ha escluso che questi (sia come singolo, sia a

⁷³ Avendo la FIFA, a tal proposito, parlato di «reputazione impeccabile», quale requisito che deve possedere il Procuratore Sportivo («impeccable reputation»: così l'art. 4, comma 2, delle «FIFA Regulations on Working with Intermediaries», in tema di 'Requisites for registration').

⁷⁴ Cfr. art. 4.2 del nuovo Regolamento («L'iscrizione nel Registro comporta l'obbligo del Procuratore Sportivo di osservare le norme statutarie e i regolamenti della FIGC, della FIFA e della UEFA, improntando il proprio operato ai principi di correttezza e diligenza professionale. L'iscrizione comporta, altresì, l'assoggettamento del Procuratore Sportivo ai poteri disciplinari della FIGC previsti dal presente regolamento»).

⁷⁵ Tar Lazio, Sez. III-ter, n. 33428 del 11 novembre 2010 (Pastorello c. FIGC; la sentenza è reperibile on-line presso il seguente indirizzo web: http://www.centrostudisport.it/PDF/GIUSTIZIA_ORDINARIA/42.pdf).

⁷⁶ Così, in motivazione, l'orientamento cit.

mezzo della propria associazione di categoria)⁷⁷ possa essere inquadrabile nella categoria degli affiliati o dei tesserati, «*non potendo essi (i Procuratori Sportivi, ndr.) considerarsi come 'soggetti comunque rilevanti per l'ordinamento sportivo', solo perché tenuti ad una serie di adempimenti nei confronti della FIGC per svolgere la loro attività e perché soggetti a sanzioni in caso di violazione di tali obblighi*»⁷⁸.

La giurisprudenza comunitaria ha definito, invece, la sua attività come «*periferica all'attività sportiva, e non peculiare al mondo dello sport*»⁷⁹, con la conseguenza – tutt'altro che di secondaria importanza – che essa deve ritenersi soggetta sia alla disciplina civilistica dettata dall'ordinamento dello Stato di appartenenza, sia alla disciplina comunitaria e nazionale in tema di diritto della concorrenza ed antitrust⁸⁰.

A tal proposito, non è mancato chi ha parlato di 'soggettività riflessa' del Procuratore Sportivo⁸¹, mentre altri hanno parlato di sua natura 'ibrida', in qualità di *soggetto non tesserato, ma operante nell'ambito della Federazione*⁸².

⁷⁷ La «IAFA», o «*Italian Association of Football Agents*».

⁷⁸ Così, in motivazione, Tar Lazio, Sez. I-ter, n. 6624/2017, cit. (punto II.2 della decisione).

⁷⁹ In tal senso, Corte Giustizia UE, ord. 23 febbraio 2006, e Tribunale di Prima Istanza, 26 gennaio 2005.

⁸⁰ L'agente – al pari di ogni altro libero prestatore di beni o servizi in ambito comunitario – ha quindi diritto al «*rispetto delle libertà civili ed economiche riconosciute ad ogni operatore e, quindi, anche delle sue libere scelte in ordine allo svolgimento della propria attività, nella stessa misura in cui le stesse sono riconosciute ad ogni altra associazione professionale e ai suoi componenti, e senza limiti e condizioni che si pongano in irragionevole contrasto con i principi innanzi richiamati di libertà di concorrenza, di iniziativa economica e di associazione*» (così in motivazione Tar Lazio, Sez. III-ter, n. 33428/2010, cit.).

La decisione è stata resa a seguito di un ricorso presentato da un Agente che aveva impugnato – chiedendone l'annullamento – quella disposizione del Regolamento del 2010 (l'art. 4, comma 2, lett. f) che subordinava l'esercizio di tale attività in forma societaria alla condizione che nessuno dei soci fosse legato da rapporto di coniugio, parentela o affinità fino al secondo grado con agenti non soci o con «*soggetti comunque aventi un'influenza rilevante su società di calcio italiane o estere*».

Il Tar, in accoglimento del ricorso presentato, ha motivato la propria decisione sul rilievo che l'anzidetta disposizione costituisce una limitazione della disciplina in materia di lavoro, che non trova riscontro in alcuna normativa nazionale o comunitaria.

In merito alla possibilità – oggi pacificamente ammessa dal Nuovo Regolamento (art. 4.4) – di svolgere la propria attività in forma associata, si segnala la recente delibera della Commissione Procuratori Sportivi (Comunicato Ufficiale n. 2 del 6 luglio 2015, reperibile on-line presso il sito 'istituzionale' della FIGC, [http://www.figc.it/Assets/contentresources_2/ContenutoGenerico/12.\\$split/C_2_ContentutoGenerico_2528847_StrilloComunicatoUfficiale_1stAllegati_0_upfAllegato.pdf](http://www.figc.it/Assets/contentresources_2/ContenutoGenerico/12.$split/C_2_ContentutoGenerico_2528847_StrilloComunicatoUfficiale_1stAllegati_0_upfAllegato.pdf)), con cui l'organo di autogoverno ha approvato la modulistica relativa alla dichiarazione delle persone giuridiche da presentare ai fini dell'iscrizione nell'apposito Registro tenuto dalla FIGC (con cui debbono essere indicate, in particolare, «*tutte le persone fisiche che ne hanno la legale rappresentanza e che prestano i loro servizi di Procuratore Sportivo*», ai sensi dell'art. 4.4 del Nuovo Regolamento).

⁸¹ Cfr. M. SANINO, *Giustizia Sportiva*, CEDAM, 2016, p. 78 ss.

⁸² In tal senso, M. LAI, *Dagli agenti di calciatori ai procuratori sportivi: la nuova disciplina in materia di intermediari nel calcio professionistico*, cit., p. 92. La questione sembra, di recente, essersi complicata ulteriormente. A livello endofederale, si segnala, anzitutto, il Parere del Collegio di Garanzia dello Sport del CONI, n. 3 del 23 febbraio 2015, con cui tale organo era stato investito della questione relativa al fatto se, coll'introduzione del nuovo Codice di Giustizia sportiva del 2014 da parte del CONI, con cui si era proceduto alla soppressione del TNAS (prima competente a giudicare sulle controversie di carattere

Tanto rilevato, mette conto evidenziare che tutte le ipotesi in cui la Suprema Corte è stata chiamata a pronunciarsi hanno riguardato casi di intervento di un Avvocato che agiva nella *qualità* (e non nella veste) di Procuratore Sportivo.

A tal proposito, è da notare che il nuovo Regolamento non prevede più – all'interno del proprio impianto – la *deroga*, in favore degli Avvocati iscritti all'albo, prevista invece dall'art. 5, comma 1, del 'vecchio' Regolamento⁸³.

Inoltre, occorre richiamare la disposizione di cui all'art. 4 del nuovo Regolamento (in tema di «Registrazione»), la quale prevede che *«coloro che intendano svolgere,*

patrimoniale che coinvolgevano gli Agenti di calciatori), la risoluzione di tali controversie dovesse ritenersi (o meno) devoluta alla cognizione del Giudice Ordinario. Il massimo organo della giustizia sportiva, a tal proposito, ha affermato che *«la soluzione più armoniosa e coerente all'ordinamento giuridico statale consiste nella necessaria devoluzione delle controversie di carattere patrimoniale tra Agenti sportivi di calciatori e tesserati alla Giurisdizione Ordinaria, in conformità con gli artt. 1 c.p.c. e 1 c.p.p. »*, aggiungendo, al contempo, che *«pur in assenza di un assoggettamento espresso di tale figura professionale alle Federazioni, si segnala la necessità di intervenire a livello endoassociativo per disciplinare in maniera armonica non solo la problematica dei contenziosi in cui è parte un Agente sportivo, ma anche e più in generale la posizione di tale professionista all'interno del sistema sportivo»* (il Parere è reperibile on-line presso il sito 'istituzionale' del CONI, www.coni.it, al seguente indirizzo web: http://www.coni.it/images/collegiodigaranzia/parere_3-2015_agenti_calciatori.pdf). A tale Parere hanno fatto seguito nuove prese di posizione da parte della giurisprudenza federale. Con una prima pronuncia, infatti, essa ha ribadito il principio secondo cui l'agente di calciatori non è un soggetto sottoposto al vincolo di giustizia previsto dall'art. 30 dello Statuto FIGC, con la conseguenza che, per agire innanzi alla giustizia ordinaria, costui non necessita della previa autorizzazione da parte della Federcalcio (cfr. Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare, C.U. n. 038/TFN del 30 novembre 2015, Fiorini c. Figc). Con altra (non meno importante) pronuncia essa ha poi affermato che, nell'ipotesi in cui un calciatore professionista sottoscrive un mandato con un Procuratore ed in seguito, prima della naturale scadenza dello stesso, invii al medesimo formale lettera di revoca, costui può successivamente sottoscrivere nuovo mandato con altro e diverso Procuratore Sportivo, non incorrendo in alcuna violazione di norme disciplinari, in quanto *«dato unico di riferimento diventa la valutazione soggettiva del calciatore che dichiara di cessare i rapporti con [...] (il suo precedente Procuratore, ndr.)»* (in tal senso, Commissione Procuratori Sportivi, C.U. n. 004/PS, Stagione Sportiva 2016-2017, del 14 novembre 2016, Piraino c. Figc. Tale orientamento, reso in tema di risoluzione del mandato sportivo, ha, peraltro, evidenziato la necessità che la *«valutazione soggettiva del calciatore»*, per quanto riguarda la dichiarazione di cessazione del rapporto col suo precedente Procuratore, debba *«essere approfondita in sede di giustizia ordinaria in ordine alla corretta disciplina della revoca di un mandato professionale ed in ordine alle conseguenze economiche di tale recesso»* e, ancora, che *«proprio un'azione giudiziaria in sede ordinaria è apparsa come il rimedio che [...] (il precedente Procuratore, ndr.) avrebbe potuto perseguire invece di attivare un procedimento disciplinare verso un collega procuratore che aveva accettato un mandato in presenza della evidente cessazione del rapporto precedente»*).

⁸³ In virtù della quale nei confronti dei calciatori e delle società di calcio era fatto divieto di avvalersi dell'opera di una persona priva di Licenza, *«salvo che si tratti di un avvocato iscritto nel relativo albo professionale, in conformità alla normativa statale e sportiva vigente»*. In proposito, mette conto rilevare che il 'vecchio' Regolamento FIFA sugli agenti dei giocatori del 2008 (cui era modellato il Regolamento FIGC del 2010) prevedeva, all'art. 4 («Exempt Individuals»), la possibilità di farsi assistere da un Avvocato privo di licenza, ma regolarmente iscritto al proprio albo secondo le norme del proprio Paese (così al secondo comma, che parla di *«legally authorised practising lawyer in compliance with the rules in force in his country»*) coll'accortezza di precisare, inoltre, che *«l'attività svolta da tali soggetti non soggiace alla giurisdizione degli organi FIFA»* (così il comma 3 dell'art. 4 – «Exempt individuals» – del Regolamento FIFA del 2008, ove, infatti, si legge che *«the activity of such exempt individuals does not fall under the jurisdiction of FIFA»*).

anche occasionalmente, l'attività di Procuratore Sportivo e risiedano legalmente in Italia sono tenuti a registrarsi come tali iscrivendosi nel Registro mediante apposita domanda indirizzata alla FIGC e redatta secondo il modello di cui all'allegato D (così il 1° comma)».

Semberebbe, quindi – alla luce del nuovo Regolamento del 2015 – che anche gli Avvocati, per potere legittimamente esercitare l'attività di Procuratore Sportivo, siano tenuti all'iscrizione presso il registro FIGC⁸⁴.

Della questione, in passato, era stato investito il Consiglio Nazionale Forense, il quale – in diverse occasioni⁸⁵ – ebbe modo di affermare l'incompatibilità tra l'esercizio della professione forense e l'attività di agente sportivo, con conseguente divieto di «doppia iscrizione»⁸⁶.

Tuttavia, le argomentazioni fatte proprie dall'organismo di rappresentanza istituzionale dell'avvocatura italiana – che avevano portato a tale dichiarazione d'incompatibilità e divieto di «doppia iscrizione» – erano incentrate sulla *specifica* regolamentazione dell'attività di agente (ora procuratore), sulla presenza di un esame per accedere all'iscrizione all'albo (vero e proprio *titolo abilitativo*, ora soppresso) e sulla conseguente *deroga prevista dall'art. 5, primo comma, per gli Avvocati*.

Ratio di tale deroga era, infatti, proprio la presenza di uno *specifico titolo abilitativo* (da conseguire attraverso il superamento di apposito esame, che si svolgeva in due diversi momenti dell'anno: nei mesi di marzo e settembre), posto a garanzia dei requisiti di *professionalità* (ma anche di *terzietà, indipendenza* e '*moralizzazione*') da parte di coloro che intendessero intraprendere tale professione.

Coll'entrata in vigore del nuovo «Regolamento per i Servizi di Procuratore Sportivo», tali prerogative (*in primis*, il *conseguimento dell'abilitazione per il tramite del superamento di apposito esame*) sono venute a mancare, ragion per cui rimaneva da verificare se – sotto la vigenza del nuovo testo normativo – potessero ritenersi venute meno le preclusioni per una contemporanea iscrizione di un soggetto all'albo degli Avvocati ed al nuovo registro dei Procuratori Sportivi⁸⁷ e, soprattutto, se l'esercizio dell'attività di Procuratore Sportivo potesse essere svolto da parte di un Avvocato (già iscritto al proprio albo, quindi *soggetto al potere disciplinare del proprio ordine professionale*) anche in *assenza della sua iscrizione presso tale registro* (tenuto dalla FIGC).

Il Consiglio Nazionale Forense, investito della questione, ha fornito – qualche tem-

⁸⁴ Con tutte le conseguenze che ciò implica, *in primis*, il loro assoggettamento al potere disciplinare di cui è titolare la stessa Federazione (cfr. art. 4.2 del Regolamento, ai sensi del quale «l'iscrizione comporta, altresì, l'assoggettamento del Procuratore Sportivo ai poteri disciplinari della FIGC previsti dal presente regolamento»).

⁸⁵ Cfr. Parere del CNF del 17 luglio 2003, n. 146; Parere del 27 aprile 2005, n. 16, e Parere del 20 febbraio 2008, n. 10.

⁸⁶ Con la conseguenza che «il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati dovrà negare l'iscrizione a colui che la richieda e non intenda rinunciare ad una precedente iscrizione all'albo degli agenti di calciatori, ovvero coloro che già facciano parte di entrambi gli albi devono optare per una delle due iscrizioni» (Parere CNF del 20 febbraio 2008, n. 10, rel. Florio).

⁸⁷ Sul punto, si veda quanto già visto (cfr. nota 83) dalle previsioni del Regolamento FIFA del 2008.

po dopo l'entrata in vigore del nuovo Regolamento (luglio 2015) – un dettagliato Parere⁸⁸, con cui ha dato risposta sia in ordine a tale quesito, sia in ordine ad altri aspetti dello stesso Regolamento.

Per quanto riguarda l'*obbligo d'iscrizione presso il registro FIGC*, esso ha precisato che «*in assenza di una riserva – legislativamente prevista – dell'attività di procuratore sportivo ad altra professione regolamentata, si ritiene che l'art. 2, comma 6, della legge professionale forense autorizzi senz'altro l'avvocato all'esercizio di detta attività a titolo di avvocato, senza necessità di iscrizione nel relativo registro tenuto dalla FIGC*»⁸⁹.

Per ciò che concerne l'*obbligo di utilizzo della modulistica federale*, esso ha precisato che, dal momento che l'attività di Procuratore Sportivo è liberamente esercitabile dall'Avvocato a prescindere da una sua eventuale iscrizione nel registro dei Procuratori «*deve ritenersi pacificamente applicabile il principio di libertà contrattuale, alle condizioni di cui all'art. 13 della medesima legge, come espressione del più generale principio di libertà professionale, riconosciuto dagli artt. 2, 4, 36 e 41 della Costituzione, letti, anche in virtù dell'art. 117, comma 1, Cost., alla luce dell'art. 15 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea*», sicché, con specifico riferimento all'obbligo di utilizzare i moduli contrattuali predisposti dalla FIGC, «*rientra nella competenza specifica e costituisce elemento tipico della qualificazione professionale dell'avvocato la predisposizione, a beneficio del cliente e nel quadro della sopra ricordata libertà professionale e contrattuale, di moduli contrattuali idonei a garantire la corretta articolazione del rapporto di prestazione professionale, nel pieno rispetto della legge e delle altre norme giuridiche*»⁹⁰.

Per quanto riguarda, infine, l'obbligo di deposito del mandato presso la Federazione, esso ha osservato che «*tale obbligo non sussiste, posto che l'ordinamento vigente non lo prevede, né con fonti primarie, né con fonti secondarie*»⁹¹.

⁸⁸ Parere 17 luglio 2015, quesito n. 75, Associazione AvvocatiCalcio, Rel. Cons. Salazar, reperibile on-line presso il seguente indirizzo web: http://www.avvocaticalcio.org/wp-content/uploads/2015/08/2015.07.31_Parere-Ass.-Avvocaticalcio_Per-invio.pdf.

⁸⁹ Dal momento che «*l'iscrizione all'albo forense legittima ex se l'avvocato in ogni settore non riservato dalla legge ad altra professione*» (così il Parere CNF 17 luglio 2015, p. 2).

⁹⁰ Così il Parere CNF 17 luglio 2015, cit., p. 3.

⁹¹ Così, ancora, il Parere CNF 17 luglio 2015, cit. p. 3, mostrando, con ciò di **non attribuire** – per ciò che concerne la gerarchia delle fonti (di rango statale) – al Regolamento per i Servizi di Procuratore Sportivo **nemmeno la natura di «fonte secondaria»**. Sul punto, mette conto rilevare, inoltre, che nel Commentario FIGC per i Servizi di Procuratore Sportivo se, da un lato, si ammette che gli Avvocati possano esercitare la loro attività di consulenza legale a favore di società sportive o dei calciatori «*senza alcuna specifica formalità*» (ergo: in mancanza d'iscrizione nel registro FIGC), dall'altro lato, tuttavia, si mette in luce la circostanza per cui «*qualora siano investiti di un potere di rappresentanza negoziale da parte di un Club o di un calciatore per il compimento di determinate attività, come ad esempio il trasferimento di un calciatore o la sottoscrizione di un contratto sportivo, il Club o il calciatore interessati dovranno assicurarsi che il relativo contratto di rappresentanza sia censito mediante deposito presso la FIGC*» (sembrando, con ciò, lasciare intendere che il **deposito del contratto**, ai fini della **registrazione**, sia una **prescrizione obbligatoria** nei confronti di **tutti i soggetti intervenuti alla relativa stipula**).

7. Considerazioni conclusive (sulla possibilità, sempre attuale, di appor- tare modifiche alla disciplina)

Dovendo tirare le fila del discorso, riteniamo necessaria qualche precisazione.

In primo luogo, per quanto riguarda la figura dell'Avvocato, occorre ricordare che questi è soggetto (oltre che alle disposizioni del codice civile in tema di responsabilità del professionista) soltanto al potere disciplinare del proprio Ordine Professionale di appartenenza⁹².

In secondo luogo, si osserva che, una volta introdotto – come visto in precedenza – dal nuovo Regolamento un regime di «deregolamentazione» («*deregulation*») dell'attività di Procuratore Sportivo, l'iscrizione, da parte degli Avvocati, al registro tenuto presso la FIGC deve ritenersi *meramente facoltativa*⁹³ (pur se, in linea teorica, sempre possibile).

Tuttavia, una volta che si opti per tale iscrizione, essa implica la *piena e completa adesione* alle norme del Regolamento per i Servizi di Procuratore Sportivo, tra cui viene in rilievo, anzitutto, l'assoggettamento al potere disciplinare interno dell'organismo di settore⁹⁴ (circostanza, quindi, che vale *anche nei confronti dell'Avvocato che abbia proceduto a tale iscrizione*)⁹⁵.

Per ciò che concerne, infine, la problematica relativa all'*obbligo del deposito del contratto* presso la Federazione, ai fini della sua registrazione, si osserva che, nonostante quanto affermato dal Consiglio Nazionale Forense nel Parere prima citato, non sarebbe fuori luogo un ripensamento di tale posizione, optando, invece, per una sua obbligatorietà, per un molteplice ordine di ragioni.

In primo luogo, perché l'obbligatorietà della registrazione del contratto di mandato sportivo gioverebbe senza alcun dubbio alla certezza delle relazioni contrattuali tra le parti, evitando il rischio di truffe, nonché «*di una concorrenza spropositata e selvaggia* (senza regole, ndr.)»⁹⁶.

In secondo luogo, perché essa è un requisito posto a tutela delle parti, in particolare per il giocatore, vera e propria parte 'debole' (nella stragrande maggioranza dei casi) del rapporto.

In terzo luogo, perché la registrazione è un adempimento richiesto dall'ordina-

⁹² Come sancito dalla legge 31 dicembre 2012, n. 247 («Nuova disciplina dell'ordinamento della professione forense», in G.U. n. 15 del 18 gennaio 2013), art. 51, «*Procedimento disciplinare e notizia del fatto*».

⁹³ Alla luce di quanto precisato dal CNF, col Parere 17 luglio 2015, n. 75, cit.

⁹⁴ Ex art. 4.2 del Regolamento.

⁹⁵ Come dimostrato, peraltro, dalla stessa giurisprudenza federale (cfr. Commissione Procuratori Sportivi, C.U. n. 004/PS, Stagione Sportiva 2016-2017, del 14 novembre 2016, Piraino c. Figc, cit., fattispecie resa in tema di revoca del mandato da parte di un giocatore nei confronti di un *Avvocato, iscritto all'albo dei Procuratori Sportivi FIGC*).

⁹⁶ Come evidenziato da F. ONGARO, '*Intermediari sportivi' e rapporto tra ordinamento statale e ordinamento sportivo: significativa pronuncia della Corte di Cassazione* (breve nota a Cass. 5216/2015), in <http://www.sportbusinessmanagement.it/> 17 marzo 2015.

mento sportivo ai fini della tenuta del suo *equilibrio interno*, sotto il *profilo finanziario*⁹⁷.

La stessa giurisprudenza statale, d'altronde, ha sempre sostenuto la necessità di effettuare il «controllo finanziario» da parte delle Federazioni, in ottemperanza delle disposizioni di cui agli articoli 4 («Disciplina del lavoro subordinato sportivo»), comma 2⁹⁸ e 12 («Garanzia per il regolare svolgimento dei campionati sportivi») ⁹⁹ della legge 24 marzo 1981, n. 91 («Norme in materia di rapporti tra società e sportivi professionisti»), sui contratti d'ingaggio stipulati tra società e giocatori militanti nei campionati professionisti, e ciò sia nell'ipotesi di contratto non stipulato per iscritto¹⁰⁰, sia nell'ipotesi di contratto redatto in maniera difforme dal «contratto-tipo»¹⁰¹, sia, infine, nel caso di mancato deposito dei «patti aggiunti» in Federazione per la relativa approvazione¹⁰².

Lo stesso Regolamento, d'altronde, con una disposizione transitoria (rappresentata dalla lettera C) delle Norme Transitorie), ammette la possibilità che il Consiglio Federale, entro un anno dall'entrata in vigore dello stesso regolamento adotti *«le eventuali modifiche che si rendessero necessarie, anche sulla base di un confronto internazionale»*.

Al di là di qualsiasi dato formale, quindi, non è improprio pensare che le normative

⁹⁷ Basti pensare all'introduzione, da parte dell'UEFA, delle regole del c.d. 'Fair Play' Finanziario, inteso quale progetto introdotto da parte del Comitato Esecutivo (nel settembre 2009) mirante a fare estinguere i debiti contratti dalle società calcistiche ed indurle nel lungo periodo ad un auto-sostentamento finanziario.

⁹⁸ Che sancisce l'obbligo per la società sportiva di *«depositare il contratto presso la federazione sportiva nazionale per l'approvazione»*.

⁹⁹ Tale articolo prevede che *«Al solo scopo di garantire il regolare svolgimento dei campionati sportivi, le società di cui all'articolo 10 sono sottoposte, al fine di verificarne l'equilibrio finanziario, ai controlli ed ai conseguenti provvedimenti stabiliti dalle federazioni sportive, per delega del CONI, secondo modalità e principi da questo approvati»*.

¹⁰⁰ Cfr. Trib. Perugia (sez. civ.) 21 maggio 1993 (in *Giust. civ.*, 1993, I, 2837).

¹⁰¹ Cfr. Cass. civ., Sez. Lav., n. 11462 del 12 ottobre 1999 (Calcio Perugia Spa c. altri, in *Rivista*, 1999, p. 530 ss.).

¹⁰² Cfr. Cass. civ., Sez. Lav., n. 1855 del 4 marzo 1999 (Monelli c. Pescara Calcio), che attribuisce all'approvazione della Federazione *«condizione legale (condicio juris), poiché l'evento dal quale dipende la produzione degli effetti è esterno alla fattispecie costitutiva, perfezionatasi in tutti i suoi elementi»* (la sentenza pubblicata in *Giust. civ.*, 1999, I, n. 6, p. 1613 ss., con nota adesiva di G. VIDIRI, *Contratto di lavoro dello sportivo professionista, patti aggiunti e forma ad substantiam*), e Cass. civ., Sez. III, n. 1713 del 27 gennaio 2010, cit., in tema di validità di un contratto tra una società ed un allenatore (dilettante), non stipulato per iscritto, con cui la prima attribuisce un compenso in favore del secondo, in violazione delle norme federali relative al tesseramento (in tale fattispecie, l'onerosità della prestazione non è stata considerata violazione di alcuna norma imperativa). In dottrina, V. FRATTAROLO, *L'ordinamento sportivo nella giurisprudenza*, Milano, Giuffrè, 2005, p. 48, secondo cui il controllo federale *«oltre alla verifica formale della coincidenza delle clausole del contratto in questione, importa anche la valutazione di merito sulla congruità dell'impegno economico assunto dalla società valutazione che, per essere esauriente e dimostrativa della situazione effettiva non può essere circoscritto al singolo contratto ma deve essere esteso a tutti i contratti che risultano depositati in un dato momento da una determinata società sportiva comparandone il contenuto economico alle emergenze del bilancio della stessa società»*.

– sia di matrice statale, sia di matrice sportiva – che disciplinano il contratto di mandato sportivo, possano sempre (al pari di *qualsiasi altra normativa*) essere oggetto di modifica e di miglioramento, in un’ottica di maggiore certezza dei rapporti contrattuali, da un lato, di migliore tutela delle posizioni delle singole parti contraenti, dall’altro, e di contenimento dei costi di un’industria – quale quella del calcio – che sembra non conoscere crisi, come alcuni, recenti trasferimenti «milionari» sembrano rivelare¹⁰³.

Abstract

This work was inspired by two last rulings of Court of Cassation, which, following consolidated juridical opinion, have focused on the issue related to the contract of sports mandate. This has allowed the author to launch a broad debate about it. More particularly, a greater focus on some aspects regarding the relation with the general and the sports sector legislation and its invalidity, without silencing the contract categorisation in the case-law. In addition, a careful examination about the figure of Sports Agent, in the light of the new Regulation, looking at the case in which the mandate was given to a lawyer and its critical elements.

Keywords: Sports mandate contract; Sports Agent; Football player agent; Judgment of merit; Federal Regulation; Mixed regulatory agreement.

¹⁰³ Si allude al recente trasferimento di Neymar dal Barcellona al Paris Saint-Germain, avvenuto previo pagamento di una clausola penale «record» di 222 milioni di euro, e di Mbappè dal Monaco allo stesso club transalpino, avvenuto mediante prestito con diritto di riscatto alla cifra altrettanto considerevole di 180 milioni di euro (cifre su cui viene lecito domandarsi come faccia il club parigino a giustificare un simile esborso alla luce delle nuove norme UEFA sul «Fair Play» Finanziario).